

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1183 del 08/03/2018
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI - L.R. N. 21/2004 E SMI - Società Agricola La Suina S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 779 del 25/03/2016 rilasciata lo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo (Punto 6.6. lettera b) dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1241 del 08/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto MARZO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 779 DEL 25/03/2016 RILASCIATA A SOCIETÀ AGRICOLA LA SUINA S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA ARGINE SAN PATRIZIO N.1 – P.I. 04218600403, PER LA PROSECUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO SUINICOLO (PUNTO 6.6. LETTERA B) DELL'ALLEGATO VIII, ALLA PARTE SECONDA DEL DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.) - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- *che* con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-779 del 25/03/2016 veniva rilasciata al gestore "Società Agricola La Suina S.r.l." avente sede legale in Comune di Massa Lombarda, Via Argine San Patrizio n.1 – P.I. 04218600403, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), riesaminata e modificata, ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la prosecuzione dello svolgimento dell'attività IPPC di allevamento suinicolo (categoria 6.6 b, dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ubicato in Comune di Massa Lombarda, via Argine San Patrizio n.1;

- *che* il Piano di Adeguamento aziendale previsto nell'allegato della succitata AIA al Capitolo D) della Sezione di adeguamento dell'impianto e sue condizioni di esercizio, prevedeva l'esecuzione di svariati interventi con relativa tempistica (*adeguamento scarichi, adeguamento piazzole di disinfezione, piantumazioni arboree, rimozione eternit, relazioni di collaudo bacini stoccaggio liquami, installazione piezometri intorno ai lagoni ecc.*), interventi richiesti nell'ottica di tutela ambientale;

- *che* sempre nell'Allegato dell'AIA venivano impartite prescrizioni di carattere generale (*report annuali*) e specifiche per singola matrice (*emissioni in acqua, approvvigionamento idrico, bacini di stoccaggio, emissioni sonore, gestione rifiuti, preparazione all'emergenza*);

- *che* a seguito di visita ispettiva programmata nelle date del 12 e 13 ottobre 2017 il gruppo ispettivo di ARPAE della Sezione Provinciale di Ravenna riscontrava una situazione di generalizzata violazione delle prescrizioni e degli adempimenti contenuti e richiesti in AIA;

- *che* a seguito dei riscontri della visita ispettiva ARPAE ST procedeva sia in sede penale inviando notizia di reato ex art. 347 cpp per alcuni aspetti legati alla gestione dei rifiuti, sia in sede amministrativa avviando diversi procedimenti per illecito amministrativo e richiedendo al contempo alla scrivente SAC di valutare l'opportunità di procedere alla diffida della Società nonché di valutare l'opportunità di vincolare l'avvio del prossimo ciclo di produzione al completo ripristino della gestione dell'impianto come da autorizzazione, "*posto che allo stato non sono presenti informazioni certe in merito alla gestione dei cicli*" (nota PGRA 15454/2017);

- *che*, data la grave situazione riscontrata di violazione generalizzata delle prescrizioni e adempimenti richiesti in AIA con effetti negativi sull'ambiente, situazione meglio descritta nella nota di ARPAE ST PGRA 15454/2017 nonché nel rapporto ispettivo PGRA 16350/2017 con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-238 del 17/01/2018 di ARPAE del Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna veniva diffidato il gestore Società Agricola La Suina S.r.l., avente sede legale in Comune di Massa Lombarda, Via Argine San Patrizio n.1 – P.I. 04218600403, alla presentazione di un Cronoprogramma dettagliato in merito alla realizzazione degli interventi elencati nel provvedimento stesso, e di seguito riportati in calce, nonché alla comunicazione della data entro cui era prevista la fine del ciclo produttivo attualmente in corso, assegnando il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della Determinazione, per la trasmissione di quanto richiesto:

adempimenti oggetto di diffida

1. **"realizzare il progetto di adeguamento dello scarico delle acque domestiche, come da progetto presentato il**

24/04/2012 (ns. PG 37627/2012), con riferimento alla Tav. 3B del 19/12/2012 (ns. PG 97513/2012);

2. **realizzare l'adeguamento della piazzola di disinfezione** in merito alla gestione delle acque reflue di lavaggio dei mezzi, come da progetto indicato nella documentazione del 19/12/2012 (ns. PG 97513/2012);
3. **ripristinare la piantumazione arborea** intorno ai bacini di stoccaggio dei liquami, e **implementare/ripristinare la piantumazione esistente** nel perimetro dell'allevamento, come da planimetria del 01/08/2012 "Allegato – Piantumazione arborea perimetrale". Nel cronoprogramma deve essere indicato il primo periodo utile, sulla base delle condizioni meteorologiche più congrue, al fine di un buon attecchimento delle piante;
4. **effettuare la rimozione delle coperture in eternit** presenti sulla porzione "zona I" e presentare una nuova valutazione dello stato di conservazione delle restanti coperture, con eventuale indicazione delle tempistiche di intervento previste;
5. **implementare e integrare** secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente (Regolamento Regionale n.3/2017), con prove adeguate atte a verificare le condizioni di tutti i lagoni e il permanere delle loro caratteristiche di tenuta del fondo e delle pareti (per ogni lagone), la **relazione di collaudo dei bacini di stoccaggio liquami**, redatta da geologo abilitato, acquisita in sede di visita ispettiva datata Aprile 2017. Deve inoltre essere specificata l'ubicazione dei piezometri in relazione alla posizione degli argini, e approfondita la presenza di falda confinata ed eventuale interazione con i livelli più superficiali. Il confronto del coefficiente di permeabilità, espresso in cm/sec, va esplicitato con riferimento alle condizioni definite dalla norma di riferimento, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni;
6. **presentare una relazione**, redatta da un tecnico abilitato, che individui la superficie della falda, le curve isofreatiche e il suo moto **al fine della valutazione del corretto posizionamento dei tre piezometri posti intorno ai lagoni**. La relazione deve dare evidenza del corretto posizionamento di almeno tre piezometri, ad una profondità di alcuni metri rispetto al fondo del bacino di stoccaggio, posti a monte e a valle rispetto alla direzione principale di deflusso della falda;
7. **presentare copia dei rapporti di prova delle analisi delle acque sotterranee**, debitamente firmati da laboratorio accreditato, al fine di verificare eventuali fuoriuscite di liquami con la ricerca almeno dei seguenti parametri: pH, COD, Solidi sospesi, Cloruri, Azoto nitrico, Azoto Ammoniacale, Fosforo, Potassio, Coliformi totali ed Escherichia Coli;
8. **la ditta dovrà prevedere l'adeguamento alle disposizioni PAIR 2020, presentando una relazione** che descriva l'inquadramento dell'allevamento nelle aree definite dalla norma, e le misure idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte, in applicazione di quanto previsto per le attività produttive (Sezione III delle NTA del PAIR2020). Gli eventuali interventi di adeguamento dovranno riportare le tempistiche di realizzazione in conformità alle scadenze previste dal Piano stesso;
9. **presentare il Report annuale 2017** (descrittivo delle attività effettuate nell'anno 2016), tramite Portale IPPC-AIA regionale, completo di tutte le informazioni richieste dalla normativa;
10. **verificare la funzionalità dei misuratori di portata** delle acque prelevate da pozzo aziendale, ed effettuare le più opportune operazioni di manutenzione al fine di garantire la protezione del punto di prelievo e delle relative condotte, eliminando le perdite rilevate;
11. **effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione necessari al ripristino del corretto funzionamento di tutti i sistemi di veicolazione dei liquami presenti nell'allevamento, nello specifico:**
 - a) deve essere ripristinato il corretto funzionamento della linea di rilancio/raccolta liquami, provvedendo alla pulizia di tutte le condotte ed eliminazione di tutte le aperture, rotture e malfunzionamenti delle stesse, sostituendo le parti ammalorate laddove l'intervento lo richiedesse.
 - b) devono essere previsti interventi di manutenzione di tutti i tombini di raccolta, provvedendo anche alla loro copertura
 - c) deve essere ripristinato il corretto funzionamento dei dispositivi di allontanamento degli liquami dai ricoveri, con particolare riferimento al sistema Vacuum;
 - d) deve essere presentata una planimetria aggiornata della linea di rilancio dei liquami, ove venga univocamente evidenziato il percorso delle condotte e rappresentata la posizione delle vasche interrato e dei tombini/pozzetti di raccolta;
12. **allontanamento di tutti i rifiuti** collocati all'esterno delle aree preposte, nelle modalità previste dalla norma, con conferimento a ditte autorizzate per lo smaltimento degli stessi. Le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere riportate in un buono stato di ordine, in modo da non generare in nessun modo contaminazioni alla matrice suolo, acque o aria, inoltre i rifiuti in deposito dovranno essere correttamente classificati, con codice CER;

13. con particolare riferimento alle **macerie rinvenute su un lato del perimetro aziendale** (dichiarate dalla Azienda abusivamente scaricate da ignoti) occorre dare evidenza dell'avvenuta rimozione e smaltimento presentando documentazione idonea (FIR e allegati fotografici);
14. a livello generale, **tutte le aree esterne dell'allevamento devono essere riportate a condizioni accettabili di pulizia e sicurezza**, effettuando le più opportune attività di manutenzione e ripristino sui piazzali, pavimentazioni, fossati, ecc. atte a garantire un buon livello di protezione dell'ambiente (anche in conformità alle MTD sulle Buone pratiche di allevamento utilizzate in Azienda)".

- che sempre con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-238 del 17/01/2018 di ARPAE del Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, veniva altresì comunicato al gestore Società Agricola La Suina S.r.l. (P.I. 04218600403), ai sensi degli artt. 7 e ss. L.n. 241/90 l'avvio del procedimento sfavorevole volto alla sospensione dell'efficacia dell'AIA sino al completo adempimento di quanto previsto in diffida dal punto 1) al punto 14) della Diffida, informando lo stesso delle conseguenze di tale avvio procedimentale come di seguito riportato in calce:

*“Conseguentemente, qualora la scrivente SAC al termine del procedimento, in virtù della gravità della situazione riscontrata, dovesse adottare il provvedimento di sospensione di efficacia dell'AIA, **codesta Società non potrà dare avvio al prossimo ciclo produttivo prima di aver realizzato tutti gli interventi previsti dal punto 1) al punto 14) della diffida**, fatte salve le misure previste dal PAIR 2020, per le quali la tempistica è definita dal Piano stesso; in relazione a tali misure l'Azienda è tenuta a comunicare le misure attuate e quelle che intende attuare per l'adeguamento (così come previsto al punto 8) della diffida.*

Con riferimento al procedimento di sospensione si informa che gli interessati potranno prendere visione dei relativi atti presso gli uffici della scrivente SAC; il procedimento si concluderà entro giorni 30 (trenta) dall'avvio dando atto che, entro giorni 15 dal ricevimento della presente codesta Società, oltre a presentare il Cronoprogramma delle attività previsto in diffida, potrà presentare memorie e/o documenti che la scrivente SAC valuterà in quanto pertinenti e rilevanti nell'ambito del procedimento.”

- che con nota del 17/01/2018 questa SAC di Ravenna ha provveduto alla trasmissione della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-238 del 17/01/2018 di ARPAE, tramite PEC (PGRA/2018/676 del 17/01/2018) al gestore Società Agricola La Suina S.r.l., avente sede legale in Comune di Massa Lombarda, Via Argine San Patrizio n.1 – P.I. 04218600403, per cui secondo la scadenza ivi prevista il gestore era tenuto alla presentazione di quanto richiesto entro il termine perentorio del 01/02/2018;

VISTA

- la nota trasmessa in data 01/02/2018 dal tecnico incaricato, in nome e per conto della Società Agricola La Suina S.r.l., acquisita al PGRA/2018/1572 del 02/02/2018 di ARPAE, inerente la risposta alla Determinazione di Diffida;

VALUTATO

- che il contenuto del documento inoltrato dalla Ditta (PGRA/2018/1572 del 02/02/2018), oltre a non fornire alcun contributo con riferimento al procedimento volto all'adozione del provvedimento di sospensione, sotto il profilo tecnico risultava gravemente deficitario rispetto a quanto richiesto dalla Determinazione n. DET-AMB-2018-238 del 17/01/2018, la quale prevedeva espressamente la presentazione di un Cronoprogramma dettagliato, con tempistiche per la realizzazione degli interventi e la presentazione di relazioni e copie documentali. In particolare dalla nota PGRA 1572/2018 emerge che:

- a) **per quanto riguarda gli interventi descritti ai succitati punti 1, 2, 3, 4:** non è prevista alcuna data di ultimazione dei lavori;
- b) **inoltre, sempre con riferimento all'intervento descritto al succitato punto 2:** la SAC pur prendendo atto della comunicazione di avvenuta pulizia del pozzetto a servizio della piazzola di disinfezione mezzi, effettuata in data 15/11/2017, rileva che la prescrizione contenuta nel Capitolo D1 dell'Allegato, parte integrante dell'AIA n.779 del 25/03/2016 e ripresa al punto 2 della Determinazione n. 238 del 17/01/2018, sopra riportata in calce, prevede la realizzazione del progetto già valutato e approvato dall'Autorità Competente, per il quale la Ditta non ha indicato la data di ultimazione dei lavori;
- c) **per quanto riguarda la documentazione tecnica richiesta ai succitati punti 5 e 6:** non è prevista alcuna data entro cui verrà presentata la relazione integrativa. Inoltre, si evidenzia che quanto richiesto è relativo all'implementazione e integrazione del documento “Relazione di collaudo dei bacini” datato Aprile 2017, acquisito nel corso della visita ispettiva effettuata dal Servizio Territoriale di ARPAE nelle date del 12 e 13 Ottobre 2017, in quanto, dalle valutazioni emerse, la Relazione non è risultata esaustiva degli elementi già richiesti al capitolo D1, punto 5 e 6, dell'AIA n. 779 del 25/03/2016 e ripresi al punto 5 e 6 della Determinazione n. 238 del 17/01/2018;
- d) **per quanto riguarda la documentazione tecnica richiesta ai succitati punti 7 e 8 :** non è prevista alcuna data entro cui saranno presentati i documenti richiesti;
- e) **per quanto riguarda la documentazione tecnica richiesta al succitato punto 9:** non è prevista alcuna data

entro cui sarà presentato il Report annuale, sulle attività svolte nell'anno 2016. A tal proposito si ricorda che ai sensi della Determinazione 1063 del 02/02/2011 lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali delle installazioni IPPC è il Portale IPPC-AIA, per cui la Ditta è preventivamente tenuta a contattare il Servizio di Assistenza del Portale regionale, al fine di poter caricare e trasmettere il Report anno 2016 secondo le corrette modalità (si evidenzia infatti che i file caricati dal 01/01/2018 vengono automaticamente interpretati dal sistema come relativi all'anno 2017, per cui è necessario sbloccare il proprio accesso per poter operare nella pagina dedicata ai Report 2016).

- f) per quanto riguarda gli interventi descritti al succitato punto 11: alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta ancora trasmessa a questa Agenzia – SAC di Ravenna né la relazione tecnica degli interventi descritti al punto 11 nei sotto punti a), b) e c), né la planimetria aggiornata richiesta al sottopunto d), a differenza di quanto asserito dalla Ditta nella propria nota del 01/02/2018 la quale prevedeva la presentazione della documentazione “entro il corrente mese di Febbraio”, ovvero entro il 28/02/2018;*
- g) per quanto riguarda gli interventi descritti ai succitati punti 12 e 13: non è prevista alcuna data entro cui saranno ultimati gli interventi richiesti;*
- h) per quanto riguarda gli interventi descritti al succitato punto 14: non è prevista alcuna data entro cui saranno ultimati gli interventi. Inoltre si rileva come sia compito dell'Azienda presentare un elenco degli interventi che intende attuare al fine di riportare tutte le aree esterne dell'allevamento a condizioni accettabili di pulizia e sicurezza, prendendo in considerazione in particolare i piazzali, le pavimentazioni, i fossati, le aree erbose, ecc;*

Da ultimo si rileva che nella propria nota del 01/02/2018 (PGRA/2018/1572 del 02/02/2018) la Società Agricola non fornisce alcun elemento in merito al ciclo produttivo in svolgimento, né fornisce una data entro cui è prevista la fine del ciclo stesso, disattendendo quanto richiesto espressamente con Determinazione di Diffida n. DET-AMB-2018-238 del 17/01/2018;

PRESO ATTO

- della nota informativa trasmessa in data 28/02/2018 dall'Azienda USL della Romagna – Dipartimento Sanità Pubblica (acquisita al PGRA/2018/2854 del 01/03/2018) dalla quale si evince che alla data del 27 Febbraio 2018 nel sito produttivo sono presenti circa 700 capi grassi giunti a fine ciclo, e che l'Azienda ha comunicato la decisione di svuotare tutti i capannoni dell'allevamento, nelle tempistiche dettate dagli impianti di macellazione, in base alla programmazione delle attività dei medesimi, e alle condizioni meteorologiche;

RICHIAMATI

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;

VISTE

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;

- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO

- che l'art. 29 decies, comma 9) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Parte II - Titolo III-bis, recante il titolo "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale", prevede

"9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;"*

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, TUA, su proposta dell'incaricato del procedimento istruttorio

VISTA l'inottemperanza alla diffida di cui al provvedimento n. 238/2018;

VALUTATO il persistere della grave situazione riscontrata di violazione generalizzata e permanente delle prescrizioni e adempimenti richiesti nel provvedimento di AIA n. 779/2016 con effetti pregiudizievoli per l'ambiente, così come emerge dalla nota PGRA 15454/2017 nonché dal rapporto ispettivo PGRA 16350/2017;

DISPONE

1. DI SOSPENDERE la prosecuzione dello svolgimento dell'attività IPPC di allevamento suinicolo (categoria 6.6 b, dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ubicato in Comune di Massa Lombarda, via Argine San Patrizio n.1 a far data dal 09/04/2018, al fine di consentire la conclusione dell'attività di allontanamento dei capi attualmente presenti nell'installazione. Tale sospensione durerà sino al completamento di **tutti gli interventi previsti dal punto 1) al punto 14) della diffida, da ultimare comunque entro il 30/09/2018**. Sono fatte salve le misure previste dal PAIR 2020 (riferimento al punto 8 della diffida), per le quali la tempistica di adeguamento è definita dal Piano stesso, e gli interventi di rimozione dell'eternit (riferimento al punto 4 della diffida) per il cui smaltimento è prevista una procedura regionale codificata. Resta inteso che per il completamento di quanto richiesto ai punti 4 e 8 della diffida, dovrà comunque essere presentata nei tempi stabiliti l'idonea documentazione prevista;
2. DI DARE ATTO che, durante il periodo di sospensione dell'attività, l'allevamento dovrà essere privo di capi e le aree dell'allevamento, in particolare le aree esterne, dovranno essere in condizioni di pulizia e sicurezza al fine di evitare alcun pregiudizio;
3. DI SOSPENDERE a far data dal 09/04/2018 gli effetti dell'AIA di cui al provvedimento n. 779/2016, con esclusione delle condizioni/prescrizioni di cui al capitolo D3 dell'Allegato, parte integrante del provvedimento AIA, Sezione D - Sezione di adeguamento dell'impianto e sue condizioni di esercizio, conseguentemente la Società è tenuta ad effettuare quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo anche durante il periodo di sospensione dell'AIA al fine di garantire il presidio ambientale; sospensione che durerà sino al completamento di **tutti gli interventi previsti dal punto 1) al punto 14) della diffida**, da ultimare comunque entro il 30/09/2018 (vedi punto 1 del dispositivo).

4. DI INIBIRE con efficacia immediata l'introduzione di nuovi capi nell'allevamento;
5. DI DARE ATTO che la Società entro e non oltre il giorno 30/09/2018 dovrà dare evidenza degli interventi effettuati, come descritti nella diffida DET-AMB-2018-238 del 17/01/2018 inviando una relazione descrittiva da trasmettere con PEC ad ARPAE – SAC di Ravenna e all'Azienda USL della Romagna – Servizio Veterinario. Resta comunque inteso che l'attività IPPC potrà essere ripresa dal gestore unicamente a seguito di un provvedimento di revoca della presente sospensione, adottato a seguito della verifica istruttoria di corretto adempimento delle prescrizioni/adempimenti impartiti;
6. DI DARE ATTO che, qualora entro il termine previsto del 30/09/2018 la Società non provveda al corretto adempimento di quanto richiesto in diffida, l'Autorità competente valuterà l'adozione dei provvedimenti conseguenti contemplati all'art. 29 decies, comma 9) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Parte II - Titolo III-bis, recante il titolo "*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*".

Si informa che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.